



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2024, proposto da

Silvio Cinque, Stefano Cinque, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Fulvio Cinque, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) - del D.D. RCG n. 310 del 14.02.2024 con cui è stata approvata la graduatoria

definitiva afferente il “Programma regionale di assegni di cura per anziani non autosufficienti e persone con disabilità-FNA-2022 - secondo le indicazioni della DGR 121/2023 e relativo avviso pubblico di cui alla DD RGC 969/2023” nella parte in cui, collocando il ricorrente Silvio Cinque (codice 56555/2023) alla posizione 34, ne esclude l'inclusione nell'elenco degli aventi diritto alla erogazione;

b) - per quanto di ragione e solo quale atto preordinato alla detta graduatoria, dell'avviso pubblico di cui alla DD RGC n. 969/2023 finalizzato alla individuazione dei soggetti aventi diritto alla erogazione dell'assegno di cura;

c)- per quanto di ragione laddove incidente sulla stesura della graduatoria finale, della delibera di G.R.C. n. 121 del 14.03.2023 in uno alle correlate tabelle unitamente al Disciplinare di attuazione del Programma Regionale Assegni di cura o Voucher per Anziani non Autosufficienti e Persone con Disabilità 2022/2024 quanto ai criteri di valutazione della patologia;

d)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione della posizione adottato e mai comunicato e/o notificato;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad essere reinserito - anche in via cautelare - nell'elenco degli ammessi alla erogazione dell'assegno di cura;

e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimata all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di reinserimento del ricorrente (disabile gravissimo) nell'elenco degli ammessi alla erogazione dell'assegno di cura nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano e della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la causa, in considerazione della problematicità e delicatezza delle questioni dedotte, richieda l'approfondimento proprio della fase di merito;

Ritenuto, altresì, che vada disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale d'Ambito n. 28 RCG n.310 del 2024 relativa al "Programma regionale di assegni di cura per anziani non autosufficienti e persone con disabilità-FNA-2022 - secondo le indicazioni della DGR 121/2023 e relativo avviso pubblico di cui alla DD RGC 969/2023";

Ritenuto che, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web (internet) del comune di San Giorgio a Cremano, quale capofila dell'Ambito Territoriale n. 28, del comune di San Sebastiano al Vesuvio, quale comune facente parte di tale Ambito, e della Regione Campania, con le seguenti modalità:

- l'avviso, da pubblicarsi sul sito web (internet) istituzionale del comune di San Giorgio a Cremano, del comune di San Sebastiano al Vesuvio e della Regione Campania, dovrà contenere le seguenti informazioni: - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; - il numero di registro generale del procedimento; - le Amministrazioni intimare; - l'oggetto del ricorso; - l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale d'Ambito N. 28 RCG n.310

del 2024 relativa al “Programma regionale di assegni di cura per anziani non autosufficienti e persone con disabilità-FNA-2022 - secondo le indicazioni della DGR 121/2023 e relativo avviso pubblico di cui alla DD RGC 969/2023”; - il testo del ricorso con oscuramento delle generalità dei ricorrenti e di altri soggetti citati nonché dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate; - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

- la parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito istituzionale del comune di San Giorgio a Cremano, del comune di San Sebastiano al Vesuvio e della Regione Campania con le sopra precisate modalità, richiedendo tale inserimento tramite apposita istanza alle Amministrazioni, nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito in atti della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla pubblicazione;

- l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti delle Amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto di disporre, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e considerata la estrema gravità della situazione rappresentata, che il responsabile dell'Ambito Territoriale competente provveda, nelle more della decisione di merito, all'erogazione del richiesto beneficio o, in alternativa, alla erogazione del servizio di assistenza domiciliare in misura adeguata;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica di trattazione del ricorso alla data del 9 ottobre 2024;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ordina alla parte ricorrente di provvedere alla integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Accoglie l'istanza cautelare nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 9 ottobre 2024.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Consigliere

Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mara Spatuzzi

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.